

Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – M5 C2 I1.3.1

COMUNE DI SAREZZO

Lavori di **Restauro alloggio ERP via Valgobbia, n.45 – Piano primo**

Impresa **Impresa Edile Nesci Raffaele** zo
(BS) e P.IVA 02152730988

Contratto Lettera commerciale sostitutiva del contratto sottoscritta in data 11 febbraio 2025,
protocollo n.3657 del 11.02.2025

CUP C44H22000170001 CIG B51D3FB3A8

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ai sensi dell'art.21 comma 1 dell'Allegato II.18 Titolo V del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36

Importo a base d'asta dei lavori:	39.460,98	€
Deduzione del ribasso d'asta del 1,00%:	394,61	€
ONERI SICUREZZA:	1.675,34	€
IMPORTO a base del contratto (a corpo):	40.741,71	€
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE:	2.522,15	€
Deduzione del ribasso d'asta del 1,00%:	25,22	€
Importo netto delle opere di variante	2.496,93	€
Percentuale della modifica rispetto a contratto circa	6,13	%



L'impresa si obbliga ad accettare i nuovi prezzi concordati con il direttore dei lavori, ai sensi dell'art.21 comma 1 dell'Allegato II.18 Titolo V del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, sulla base del contratto principale e pertanto da assoggettare al medesimo ribasso d'asta del **1,00 %**.

Art. 4

Formano parte integrante del presente contratto le opere di variante dei lavori redatte dal Direttore dei Lavori arch. Luca Guizzi in data 16 aprile 2025 ed approvate con determinazione Area Tecnica n. _____ del ____/____/2025 divenuta esecutiva.

Art. 5

L'impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei lavori tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Art. 6

I pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal contratto principale.

Art. 7

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante stesso comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa della somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato l'adempimento degli obblighi predetti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla Stazione appaltante ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 8

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, e nel capitolato generale d'appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 9

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio come da contratto principale.

Art. 10

Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché, quelle d'asta, di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dichiara che il presente contratto è soggetto ad IVA, che dovrà versare ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

ALLEGATI:

- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di raffronto;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Atto di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Il presente contratto si compone di n.2 fogli, resi in forma legale in modo straordinario, e di n.4 facciate, sin qui scritte; data lettura del presente atto le parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

L'impresa

Impresa Edile Nesci Raffaele

.....

Il Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici

Ing. Andrea Beltrami

.....